

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale

Art. 166 Costituzione del convenuto.

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. [163-bis](#) ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. [168-bis](#) quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'[art. 167](#) con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.